



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Claudia Matteini	Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. **19-1/26 r.p.u.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **DANILO ZAMPOLINI**, elettivamente domiciliato in P.zza della Repubblica n° 13 – 58043 Castiglione della Pescaia (GR), presso lo studio dell' Avvocato Alessio Fiacchi del Foro di Grosseto (C.F.: FCCLSS87T20E202O), che lo rappresenta e difende giusta nomina posta in calce al ricorso, con l'assistenza del gestore nominato Avv. Roberto Micanti;

-RICORRENTE-

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 5.03.2026, il ricorrente sopra indicato ha richiesto pronunciarsi l'apertura della liquidazione controllata dei suoi beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).



Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito dal ricorrente a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, vivendo il ricorrente in __, comune ricompreso nel circondario di Spoleto.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito), documenti, tutti, che risultano allegati alla domanda.

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

Si rileva, al contempo, come la relazione del gestore allegata all'istanza, risulti adeguatamente motivata con riferimento ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Ciò ricostruito, si osserva come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio a sua disposizione - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

In riferimento alle ragioni dell'indebitamento, si legge nel proposto ricorsi come le stesse risultino essere le seguenti “L' esposizione debitoria che oggi chiede di comporre si è venuta a creare in conseguenza ed a



causa di eventi esterni estranei alla volontà del ricorrente ed a lui assolutamente non imputabili.

Andando con ordine: nel 2017 il Sig. ___ ha deciso di aprire una vineria con ristorazione, ___, accendendo un mutuo di € 90.000 – tutt’ora in essere – e ipotecando la sua abitazione. Per ottenere una maggiore liquidità da investire nella sua impresa, il Sig. ___ ha stipulato un finanziamento dal valore di € 20.000 tramite il Centro Fidi Terziario, garantito dallo Stato per l’80%. Anche la compagna del Sig. ___ ha contribuito economicamente, accumulando un debito di circa € 37.000,00. Verso la fine del 2019 la vineria ha iniziato a generare dei piccoli guadagni mensili, i quali sono stati azzerati nel marzo del 2020 con l’arrivo del Covid-19. Nonostante gli incassi fossero pari a zero a causa del lockdown, il proprietario del locale continuava a chiedere l’affitto del fondo, pari a circa € 1.000,00 mensili. Inoltre, le banche hanno tardato a concedere proroghe, aggravando il deficit sul conto corrente, mentre i costi fissi – inclusi quelli delle utenze necessarie per mantenere in funzione frigoriferi e congelatori – rimanevano invariati, aggravando la situazione economica del ricorrente. Successivamente, nel febbraio 2021, il Sig. ___ ha ceduto in gestione l’attività, stipulando un atto notarile di cessione di ramo d’azienda in cui aveva concordato un affitto di € 350,00 euro + IVA mensili. Tuttavia, dopo soli otto mesi, la nuova gestione ha abbandonato l’attività senza onorare alcun impegno, lasciando al ricorrente un credito di 10.800,00 euro + IVA, per il quale è stato richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo rimasto ineseguito per incapacità del debitore. Dal momento che il proprietario del locale ha richiesto la restituzione del fondo, il ricorrente ha cercato di vendere arredo e attrezzature varie e ha contattato la società “___”, con la quale ha concordato un prezzo di vendita di 30.000,00 più IVA. Tuttavia, la cambiale emessa per il pagamento in questione, come garanzia, non è stata onorata, dando luogo a un protesto; infine, il Sig. ___ ha scoperto che la suddetta società era nota per aver commesso numerose truffe. Infine, nel 2024, il Sig. ___ ha scoperto che la società “___” aveva abbandonato dei rifiuti sotto un ponte dell’autostrada nei pressi de L’Aquila, in cui erano presenti i menù del suo locale.: questo episodio gli ha comportato una sanzione di € 6.500,00 per abbandono di rifiuti, contro cui ha presentato una memoria difensiva alla Polizia Giudiziaria, rimasta inascoltata. In sostanza, le ragioni dell’attuale indebitamento del ricorrente, nascono dalle difficoltà imprenditoriali che lo stesso ha riscontrato negli ultimi anni a partire dal periodo Covid in poi e, soprattutto, dalla condotta negligente e dolosa dei soggetti sopra indicati che: - non hanno pagato quanto concordato nei confronti del Sig. _____ - lo hanno danneggiato facendolo sanzionare per abbandono di rifiuti.

Al momento il Sig. ___, abbandonato il settore alimentare, si occupa di gestire un’attività legata alla fornitura di servizi e consulenze alle imprese con assistenza domiciliare con la propria ditta individuale aperta nel 2021. Dal 2022, inoltre, gli è stata diagnosticata una “polineuropatia sensoriale” motoria molto grave, tant’è che i quattro arti sono compromessi: percepisce una pensione di invalidità SS3 al 100%, pari a circa € 920,00 euro mensili ed egli vive cercando di limitare al massimo tutte le spese superflue. In sostanza il ricorrente, pur conducendo una vita modestissima, non è mai riuscito a ripianare il debito accumulato per le vicende sopra descritte...”

Dal punto di vista soggettivo, pertanto, posto che le obbligazioni rimaste inadempite afferiscono a rapporti contratti nell’esercizio della attività professionale- imprenditoriale, si rileva come correttamente sia stata



proposta la presente domanda di apertura della liquidazione controllata, dovendosi chiaramente escludere la qualifica di consumatore (legittimante il diverso ricorso ex art. 67 e seg.ti CCII) in capo all'istante.

Deve, altresì, ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio dello stesso - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Dal punto di vista dell'attivo, infatti, emerge dagli atti come lo ___ vive e risiede nell' immobile sito in ___ di proprietà della compagna del Sig. ___.

Per quanto riguarda l'aspetto reddituale, percepisce una pensione di invalidità civile pari a circa € 933,00 mensili. (All. 5, 6 e 18).

Inoltre, egli svolge la mansione di dipendente presso la società denominata “ ___ ” sita in ___. Il suo stipendio netto si aggira sugli € 1.190,00 netti, come da buste paga esemplificative allegate. (All. 7)

Svolge anche attività da imprenditore, mediante propria P.IVA n° ___: in particolare si occupa di consulenza alle imprese. Da tale attività però percepisce un'entrata minima, pari a circa € 700,00 al mese. La compagna del Sig. ___ è un lavoratore dipendente, ma percepisce meno di € 7.000,00 netti all'anno, come da ultima dichiarazione dei redditi allegata.

Il patrimonio del ricorrente è composto dai seguenti beni: • beni immobili: il Sig. ___ è proprietario di un immobile sito in ___, identificato: o al foglio ___, particella ___, subalterno ___, categoria ___, classe ___, consistenza 8,0 vani, rendita € 433,82 o al foglio ___, particella ___, subalterno ___, categoria ___, classe 3, consistenza 20 m2, rendita € 36,15, come da visura catastale allegata (All. 12) Tale complesso immobiliare è stato già venduto dal Sig. ___ a terzi, mediante la forma della “compravendita con riservato dominio”. L'acquirente è tenuto a versare la somma mensile di € 450,00 sino al mese di agosto 2049. Quindi la vendita è perfezionata dal 2023, è registrata e trascritta nei registri immobiliari: si allega l'atto. (All. 13).

Il bene ovviamente rientra nella procedura liquidatoria non essendo stata ad oggi trasferita la proprietà. • beni mobili registrati: il Sig. ___ non è proprietario di alcun veicolo, come emerge dalla visura nominativa del PRA allegata. (All. 14) • liquidità il Sig. ___ è titolare del o conto corrente ordinario acceso presso Fineco Bank n° ___ di cui si allegano estratti conto.

Il nucleo familiare del ricorrente è composto da tre membri, di cui uno minorenni. La compagna del Sig. ___ non ha un reddito rilevante quindi riesce a partecipare in modo minimo alle spese mensili di sostentamento: compensa però con il fatto che è proprietaria della casa dove la famiglia vive; rendendo non necessario quindi un canone di affitto.



Dal punto di vista del passivo, invece, emerge un complessivo carico di euro 103.452,53, così suddiviso: KRUK INVESTIMENTI SRL € 9.126,67; BANCO DESIO ex banca di Spoleto € 8.529,51 € 57.885,02; ITL di Perugia € 27.911,05; ADE-R € 18.675,33; TOTALE € 103.452,53, oltre ai compensi del gestore/liquidatore, da determinarsi all'esito della liquidazione, in prededuzione e le spese di assistenza legale, in privilegio, previa ammissione al passivo.

Sennonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale che precede, si ritiene che, alla luce dell'attivo realizzabile nei termini sopra indicati, possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Il ricorrente versa, infatti, in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l'insolvenza, stante l'insufficienza del patrimonio (mobiliare ed immobiliare), stimato nella domanda, a far fronte alle obbligazioni precedentemente contratte, in prevalenza, nell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta in passato e che raggiungono i consistenti importi ora indicati.

Ne consegue come risultino sussistenti i presupposti per l'accoglimento della proposta domanda, avuto riguardo – altresì- alla attestazione ex art. 268 co. 3 CCII ultimo periodo, evidenziando il gestore nella relazione particolareggiata agli atti come sia effettivamente possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, avuto riguardo ai redditi percepiti, detratte le somme necessarie al mantenimento del debitore ed alla proprietà immobiliare, in relazione alla quale, il ricavato della liquidazione verrà prontamente sottoposto a liquidazione. Si evidenzia, ancora, come sarà compito del Liquidatore verificare se l'atto di compravendita posto in essere dal ricorrente nel 2023, possa o meno ritenersi di pregiudizio per le ragioni dei creditori e se vi siano, al riguardo, iniziative da assumere, ai sensi dell'art. 274 CCII.

E proprio avuto riguardo alla determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), si ricorda che le quote di stipendio/pensione eccedenti il limite di cui all'art. 268 n. 4 CCII entrino a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle).

Fatte queste precisazioni, si ritiene, in ottemperanza al dato letterale dell'art. 268 CCII, come ormai noto, che la concreta determinazione della quota di reddito del ricorrente sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata non già direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

In proposito, sarà allora rimessa alla fase successiva alla apertura della procedura, la concreta determinazione di detta quota da parte del G.D. previa specifica formulazione di istanza da parte del Liquidatore nominando,



dandosi atto che lo stesso ricorrente indica spese del nucleo familiare per euro 2.400, da riscontrarsi, come detto, nella successiva fase liquidatoria.

Il tutto, dandosi atto di come il ricorrente percepisce uno stipendio mensile di circa 1190,00 euro, ai quali vanno aggiunti circa 700,00 euro mensili, derivanti dall'attività imprenditoriale e altri 933,00 euro mensili, relativi alla pensione di invalidità civile. A tali somme vanno inoltre aggiunti 450,00 euro mensili, provenienti dalla compravendita con riservato dominio. Si rileva quindi un totale complessivo di circa 3.273,00 euro mensili e dandosi atto che la Signora ___ contribuirebbe, seppur in minima parte al soddisfacimento dei bisogni familiari, con un ammontare che si aggira intorno ai 583,00 euro mensili.

Sotto altro profilo, si reputa opportuno ancora, affrontare la questione relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Al riguardo, prevede oggi l'art. 272 comma 3 CCII, per effetto del c.d. *correttivo ter* (d.lgs. 136/2024), che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione ed, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, potendo essere chiusa anteriormente al triennio, su istanza del liquidatore, solo ove risulti che non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire al ceto creditorio. Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c) che, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati, non vi sia necessità di disporre la produzione ed altresì che, in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, nulla dovendosi pronunciare al riguardo.

Sussistono, in conclusione, i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta.

Ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, si ritiene di confermare, quale Liquidatore, l'avv. Roberto Micanti che ha depositato la relazione particolareggiata, previa nomina quale gestore da parte del competente OCC, invitandolo espressamente a consultare le Linee Guida sulla liquidazione controllata pubblicate sul sito del Tribunale di Spoleto, al fine di un utile supporto alla risoluzione delle varie problematiche afferenti la relativa procedura.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **DANILO ZAMPOLINI**
- 2) Nomina Giudice Delegato, la **Dott.ssa Sara Trabalza**;
- 3) Nomina liquidatore l'**Avv. Roberto Micanti**;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;



5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare del ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione, con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, invitando il Liquidatore a formulare sollecita istanza in tal senso;

6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che si provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare;

7) dispone che il Liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;

- proceda alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in ordine ai beni immobili indicati nella relazione e nel ricorso e sottoposti a liquidazione;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;



- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, come sopra specificamente individuato;
- 10) Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2024.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 12.03.2026

Il Giudice est.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott.ssa Claudia Matteini

